

**INFORMAZIONI DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIGUARDANTI LA
POLITICA DI IMPOSIZIONE DELLE AMMENDE NEI CASI D'INFRAZIONE ALLE NORME DI
CONCORRENZA**

(95/C 341/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione intende emettere una comunicazione riguardante la non imposizione o la riduzione delle ammende nei casi in cui le imprese collaborino nelle indagini preliminari o nei procedimenti relativi ad infrazioni. Prima di adottare la comunicazione, la Commissione invita tutte le persone interessate a presentare osservazioni scritte in merito al seguente progetto. Tali osservazioni dovranno pervenire entro il 15 gennaio 1996 al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza
Unità IV/A/2 — Questioni giuridiche e legislazione
Cort. 150 4/63
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.

**Progetto di comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle
ammende nei casi di cartello**

A. Introduzione

1. I cartelli segreti per la fissazione dei prezzi e la spartizione dei mercati sono tra le più gravi restrizioni della concorrenza oggetto dei procedimenti della Commissione. Tali pratiche producono aumenti dei prezzi e riducono la libertà di scelta dei consumatori. Inoltre, esse non solo pregiudicano gli interessi dei consumatori della Comunità, ma danneggiano anche la stessa industria. Infatti, nel limitare artificiosamente la concorrenza che, normalmente, esisterebbe tra loro, le imprese della Comunità eludono proprio quegli stimoli che le indurrebbero ad innovare, sia in termini di sviluppo dei prodotti, sia in termini di introduzione di processi produttivi più efficienti. I cartelli conducono anche ad aumenti dei prezzi delle materie prime e dei componenti per le imprese comunitarie che acquistano da tali produttori. A lungo termine, tali pratiche condurranno a una perdita di competitività e, in un mercato sempre più globale, ad una riduzione delle opportunità di lavoro.

Per tutti questi motivi, la Commissione ritiene che combattere il fenomeno dei cartelli sia un elemento importante della strategia volta al conseguimento degli obiettivi fissati dal Libro bianco del 1993 sulla crescita, la competitività e l'occupazione. Ciò spiega perché, negli ultimi anni, la Commissione ha intensificato la sua attività di indagine intorno ai cartelli.

2. La Commissione è consapevole del fatto che le imprese che partecipano a tali accordi possono voler porre fine alla loro partecipazione e informare la Commissione dell'esistenza del cartello, ma sono dissuase dal farlo per il rischio di incorrere in ammende elevate.

3. Al fine di tener conto di questo fatto, la Commissione ha deciso di adottare la presente comunicazione, che

stabilisce le condizioni alle quali le imprese che collaborano con la Commissione nelle indagini relative a casi di cartelli possono evitare l'imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o possono beneficiare di notevoli riduzioni del loro importo.

4. La Commissione ritiene che sia nell'interesse della Comunità accordare un trattamento particolare alle imprese che collaborano nelle circostanze sopra citate. L'interesse dei consumatori e dei cittadini a che tali pratiche siano scoperte ed effettivamente vietate è primario rispetto all'interesse d'infliggere ammende alle imprese che, collaborando con la Commissione, consentono di scoprire e vietare cartelli o contribuiscono a tale obiettivo.

B. Non imposizione di ammende: fattispecie di collaborazione con la Commissione prima che sia prospettata un'inchiesta, ovvero di un'impresa che per prima fornisce la propria cooperazione durante le fasi preliminari dell'esame di un caso

La Commissione non infliggerà normalmente ammende all'impresa che le fornirà informazioni complete circa l'esistenza di un cartello illecito, purché sussistano le seguenti quattro condizioni:

1. nel momento in cui l'impresa assume l'iniziativa di riferire in merito all'attività illecita:

— la Commissione non ha ricevuto nessuna informazione sul cartello da nessuna altra fonte, ovvero

— la Commissione, sebbene disponga di informazioni sulla possibile esistenza di un'infrazione o abbia eventualmente avviato inchieste preliminari (ma senza aver ancora proceduto ad accertamenti presso nessuna delle imprese aderenti al cartello, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17), non ha ancora ottenuto sufficienti prove documentali o di altro genere per poter adottare una decisione d'infliggere un'ammenda, che possa essere sostenuta in giudizio;

2. l'impresa è la prima a fornire la sua cooperazione;
3. l'impresa redige una relazione completa sull'attività in esame alla Commissione, le fornisce tutti i documenti e le prove di cui dispone riguardanti il cartello e mantiene una continua e completa collaborazione per tutto il corso delle indagini;
4. l'impresa non deve aver costretto un'altra impresa a partecipare al cartello; deve inoltre risultare chiaramente che essa non ha svolto un ruolo determinante nell'attività illecita e che non ne è stata una delle istigatrici.

C. Notevole riduzione delle ammende

Dopo che la Commissione ha proceduto agli accertamenti in merito al presunto cartello ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17 presso una qualsiasi impresa aderente al cartello, non potrà essere concesso l'esonero totale dal pagamento di ammende.

Tuttavia, in passato, è stata prassi costante della Commissione concedere notevoli riduzioni delle ammende che, normalmente, si sarebbero dovute infliggere, alle imprese che, pur non soddisfacendo le condizioni di cui sopra, collaboravano con la Commissione nella prima fase degli accertamenti relativi ad un cartello. Per poter beneficiare di notevoli diminuzioni delle ammende, l'impresa doveva fornire alla Commissione informazioni che contribuissero in modo sostanziale alla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione. La Commissione continuerà questa prassi e concederà notevoli riduzioni delle ammende che si dovrebbero altrimenti infliggere, purché le imprese soddisfino i seguenti requisiti:

1. l'impresa è la prima a fornire la sua cooperazione;
2. l'impresa fa una relazione completa sull'attività in esame alla Commissione, le fornisce tutti i documenti e tutte le prove di cui dispone riguardanti il cartello e mantiene una continua e completa collaborazione per tutto il corso delle indagini;

3. l'impresa non deve aver costretto un'altra impresa a partecipare al cartello; deve inoltre risultare chiaramente che essa non ha svolto un ruolo determinante nell'attività illecita e che non ne è stata una delle istigatrici.

Per «riduzione notevole» si intende una riduzione di almeno la metà dell'ammenda altrimenti appropriata.

D. Altre fattispecie che possono condurre ad una riduzione dell'ammenda

La Commissione concederà normalmente una riduzione che può essere significativa dell'ammontare dell'ammenda altrimenti da infliggere, se almeno una delle seguenti condizioni è rispettata.

- l'impresa è la prima a fornire la sua cooperazione;
- pur non essendo la prima ad assumere l'iniziativa, l'impresa fornisce alla Commissione, prima che sia stata emessa una comunicazione degli addebiti, documenti o altre prove che contribuiscano concretamente a ricostruire l'esistenza dell'infrazione;
- dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, l'impresa informa la Commissione che riconosce fatti sui quali la Commissione stessa fonda le proprie contestazioni.

Tali forme di collaborazione possono variare e non è possibile, né sarebbe opportuno, indicare concretamente nella presente comunicazione l'entità delle riduzioni che verranno concesse, in presenza di tali circostanze. Né sarà possibile, in ciascun caso, informare le imprese dell'entità della riduzione che sarà loro concessa, prima che la Commissione adotti la decisione del caso specifico. Ciononostante, sarà tenuto pienamente conto della collaborazione rientrante in questa categoria all'atto della determinazione delle ammende per i casi di cartello.

E. Procedimento

L'impresa che intenda avvalersi delle disposizioni della presente comunicazione, deve mettersi in contatto con il direttore generale della DG IV (Concorrenza) della Commissione delle Comunità europee. La decisione circa la sussistenza delle condizioni sopra citate e, conseguentemente, sulla condizione di una riduzione dell'ammenda o addirittura sull'omessa imposizione di essa verrà presa

solo contestualmente alla decisione finale adottata dalla Commissione. Non sarebbe corretto decidere sulla non imposizione dell'ammenda o sulla sua riduzione prima della chiusura del procedimento amministrativo, dato che le condizioni sopra citate devono sussistere per tutto questo periodo. In ogni caso, quando è in presenza di tutte le condizioni richieste, l'impresa beneficerà della non imposizione o di una rilevante riduzione dell'ammenda (a seconda della natura delle informazioni fornite). A questo proposito, la Commissione è consapevole che le sezioni B e C della presente comunicazione creeranno aspettative legittime sulle quali possono fare affidamento le imprese che rivelano alla Commissione l'esistenza di un cartello. Tuttavia, il venir meno, in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo, delle condizioni stabilite nelle sezioni B e C di cui sopra precluderà il trattamento favorevole ivi previsto. In tali cir-

costanze, l'impresa potrà però ancora beneficiare di una riduzione dell'ammenda applicabile, in conformità alle disposizioni della sezione D.

La concessione del trattamento favorevole in materia di ammende non sottrae, in ogni caso, l'impresa agli effetti civili derivanti dalla partecipazione ad un accordo illecito o ad una pratica concertata. A questo proposito, se le informazioni fornite dall'impresa conducono ad una decisione della Commissione a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, anche l'impresa che ha beneficiato del trattamento favorevole, in materia di ammende sarà indicata come impresa che ha violato il trattato e il suo comportamento sarà descritto nella decisione. La decisione menzionerà anche il fatto che l'impresa ha collaborato con la Commissione, al fine di illustrare i motivi dell'omessa imposizione dell'ammenda o della sua riduzione.
